

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1062 DEL 18/06/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE CON IL LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA” DI VICENZA PER LA REALIZZAZIONE DI STAGE FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO - FSL (GIÀ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO – PCTO) – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 1194/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“Il Liceo Statale “Antonio Pigafetta” di Vicenza, con nota agli atti, ha chiesto il rinnovo della Convenzione, scaduta il 27 Maggio 2026, per la realizzazione della formazione scuola-lavoro – FSL (già Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO) al fine di permettere ai propri studenti esperienze formative e stage presso i servizi di questa Azienda, con lo scopo di far acquisire esperienze dirette in ambiente lavorativo volte ad agevolare le scelte professionali.

Premesso che, con Decreto-Legge n. 127 del 09.09.2025, convertito con modificazioni in Legge n. 164 del 30.10.2025, i percorsi in parola sono stati ridenominati “formazione scuola-lavoro-FSL” di cui all’art. 784 octies del medesimo Decreto-Legge, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente.

In proposito va ricordato che, ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, la formazione scuola-lavoro, ex PCTO, è organicamente inserita nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro tramite esperienze pratiche all’interno di aziende, enti pubblici e privati, permettendo loro di acquisire competenze e conoscenze utili alle future scelte professionali e/o accademiche.

Considerato che gli ex Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento PCTO, ora formazione scuola-lavoro FSL, sono stati riformati con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 784) che ha previsto la durata complessiva non inferiore a 90 ore nei Licei, 150 ore negli Istituti tecnici, 210 ore negli Istituti professionali.

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto con il richiamato art. 1, c. 784, della L. n. 145/2018, il MIUR, in data 4 settembre 2019, ha emanato le Linee guida prevedendo, tra l’altro, lo schema tipo della convenzione da stipulare con i soggetti pubblici o privati per la realizzazione della formazione scuola - lavoro in oggetto.

Tenuto conto, infine, del Documento di valutazione dei rischi (DVR FSL), elaborato dal SPP di questa Azienda ULSS il 22/12/2025, che disciplina l’accesso alle strutture Aziendali da parte degli studenti che usufruiscono della formazione scuola-lavoro - FSL (ex PCTO) (Allegato A alla Convenzione).

Rilevato che i servizi di questa Azienda collaborano da tempo nell’orientamento professionale di studenti dei Licei e degli Istituti Superiori presenti nel territorio, con risultati positivi circa le esperienze formative realizzate, si ritiene di accogliere la richiesta.

Premesso quanto sopra, si propone il rinnovo della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rinnovare la Convenzione con il Liceo Statale “Antonio Pigafetta” di Vicenza per la realizzazione della “formazione scuola-lavoro FSL” di cui all’articolo 1, comma 784, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ex PCTO, così come ridefinita dall’art. 784 octies del Decreto-Legge n. 127 del 09.09.2025, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto;
2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Alberto Rigo - dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

CONVENZIONE per la realizzazione di percorsi di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO (FSL)

TRA

Il Liceo Statale “Antonio Pigafetta” con sede in Vicenza Contrà Pasquale Cordenons, 1, codice fiscale 80015090246 d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal prof. Roberto Guatieri nato a Vicenza il 20/12/1965, codice fiscale GTRRRT65T20L840C;

E

Azienda Ulss 8 Berica (Soggetto ospitante) - con sede legale in Vicenza (VI), Viale F. Rodolfi, 3, codice fiscale/Partita IVA 02441500242, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Dott. Peter Assembergs nato a Stoccolma (Svezia) il 08/07/1961, in qualità di Direttore generale e quindi rappresentante legale

Premesso che

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 784) ha riformato i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, ridenominandoli «Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento», attuati per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei Licei;
- in data 4 settembre 2019 il Miur ha emanato le Linee guida PCTO ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127 ridefinisce a partire dall'anno scolastico 2025/2026, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) in “Formazione Scuola-Lavoro” (FSL);
- Il decreto-legge n. 159 recante “*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*” introduce disposizioni di fondamentale rilevanza per la gestione della Formazione scuola-lavoro (FSL, ex PCTO)

si conviene quanto segue:

Art. 1

Azienda Ulss 8 Berica, qui di seguito indicata anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti per i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro” (FSL). Il numero di soggetti, su proposta del Liceo "Antonio Pigafetta" (in seguito: “istituzione scolastica”), sarà concordato tra le parti e specificato nei percorsi formativi che integreranno, di volta in volta, la presente convenzione.

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in Formazione Scuola-Lavoro” (FSL) è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) è verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. I percorsi formativi verranno di volta in volta concordati e sottoscritti dalle parti. In essi saranno specificati: il numero e i nomi degli studenti coinvolti; i contenuti e le azioni; le schede di valutazione del percorso secondo il fac-simile allegato.
6. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
7. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 159/2025, è fatto divieto di adibire gli studenti in Formazione Scuola-Lavoro a lavorazioni ad alto rischio.
2. Il Soggetto Ospitante, riconoscendo la piena equiparazione dello studente a lavoratore ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., si impegna a garantire la salute e la sicurezza dello studente durante l'intero percorso FSL. A tal fine, in ottemperanza all'Art. 1, comma 784-quater della Legge 13 luglio 2015, n.107, il Soggetto Ospitante consegna alla scuola la sezione del Documento di Valutazione dei Rischi inerente alla Formazione Scuola-Lavoro, con riportata una dettagliata individuazione di quali attività possano essere svolte dagli studenti e quali no, in quanto rientranti tra le lavorazioni ad alto rischio.
3. In caso di inosservanza del divieto di adibire gli studenti in Formazione Scuola-Lavoro a lavorazioni ad alto rischio, da parte del soggetto ospitante, il percorso di FSL è immediatamente interrotto e costituisce condizione risolutiva espressa della presente Convenzione.

4. In caso di professionista o altra categoria non tenuta alla redazione del DVR ai sensi dell'Art. 28 del D.lgs. 81/2008, il soggetto ospitante deve redigere e sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi *Ad Hoc* per FSL (di seguito "DVR *Ad Hoc*"), secondo il modello allegato alla presente Convenzione, che ne costituirà parte integrante. Il DVR *Ad Hoc* dovrà contenere, in particolare, la dettagliata individuazione delle attività consentite e di quelle precluse allo studente in quanto a rischio alto. L'efficacia della presente Convenzione e l'avvio del Percorso Formazione Scuola-Lavoro sono condizionati alla preventiva ricezione e approvazione del DVR *Ad Hoc* da parte della Scuola. La mancata presentazione, la presentazione tardiva o la presentazione di un DVR *Ad Hoc* ritenuto, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, non conforme alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e alle esigenze di tutela dello studente, costituisce condizione risolutiva espressa della presente Convenzione.
5. Il Soggetto Ospitante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Scuola qualsiasi variazione significativa delle condizioni di rischio o delle attività assegnate allo studente che richieda un aggiornamento del DVR o del DVR *Ad Hoc*.

Art. 4

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL);
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 5

1. Durante lo svolgimento dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) lo studente è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 6

1. L'istituzione scolastica assicura lo studente nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL);
- b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- c) individuare il tutor interno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che possa avvalersi di professionalità adeguate in materia (es. RSPP - ASPP);
- d) il soggetto promotore provvede, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2011, alla formazione degli studenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nei moduli generale (4 ore) e specifico rischio basso (4 ore);

Art. 7

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di FSL, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
- f) compilare e rendere all'istituzione scolastica la scheda di valutazione dei rischi per l'attività di FSL allegata alla presente convenzione.
- g) qualora la struttura ospitante sia rubricata nelle categorie ATECO rischio medio o alto, si impegna a formare lo studente nei moduli specifici previsti dall'Accordo Stato-Regioni, fermo restando il divieto di adibire lo studente a lavorazioni ad alto rischio (vedi art. 3).

Art. 8

- 1. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha durata triennale.
- 2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo viene assolta dall'Azienda ULSS, a cura dell'Unità Operativa Complessa Contabilità e Bilancio, con modalità virtuale ai sensi dell'Autorizzazione n. 15451/97 ed estensione n. 15956/14 aggiornata dalla Direzione Provinciale – Ufficio Territoriale di Vicenza 1 in data 26/03/2014.

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Allegato alla presente convenzione:

- DVR specifica per i percorsi FSL, fornita dal soggetto ospitante ai sensi dell'art. 7 del D.L. 159/2025 e dell'art. 17 del D.L. 48/2023, conv. in L. 85/2023;

Liceo Statale "A. Pigafetta"
Il Dirigente Scolastico
Roberto Guatieri

Azienda Ulss 8 Berica
Il Direttore Generale
Peter Assemergs